

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2192

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUIZZI, AGNELLI Arduino, ACONE
e DELL'OSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 1990

Norme sul passaggio dei tecnici laureati nel ruolo dei ricercatori universitari

ONOREVOLI SENATORI. - È utile sottolineare, in via preliminare, che la figura del tecnico laureato - istituita dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255 - si è rivelata essenziale per far fronte alle esigenze della sperimentazione, della ricerca e delle esercitazioni negli istituti e nei dipartimenti universitari e negli osservatori astronomici. A tale ruolo si accede mediante concorso nazionale; fuori discussione è l'alto livello professionale dei tecnici laureati, come già risulta dalla norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, in base alla quale anche i tecnici laureati potevano essere inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori associati (in prima applicazione del decreto stesso).

Si pone ora l'esigenza di valorizzare la professionalità dei tecnici laureati e di contrastare la tendenza - che è emersa di recente in atti concernenti la riorganizzazione dei ruoli del personale non docente dell'università - a confonderne la posizione con quella degli altri tecnici con laurea dell'area tecnico-scientifica e di quella amministrativa.

Numerosi progetti sono stati presentati alla Camera dei deputati nell'intento di salvaguardare la specificità professionale dei tecnici: alcuni prevedono l'inquadramento dei tecnici nel ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari (vedi, ad esempio, le proposte di legge nn. 1193, 1215 e 3731). È preferibile, invero, la soluzione delineata dal presente disegno di legge, che dispone

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'inquadramento a domanda nel ruolo dei ricercatori universitari, secondo quanto prefigurato anche dal disegno di legge presentato dai senatori del Gruppo democratico cristiano sul reclutamento del personale docente universitario (Atto Senato n. 1483, articolo 55). Di tale progetto, però, non si condivide la norma introdotta dal comma 2 del citato articolo 55, in base al-

la quale l'inquadramento avviene previo espletamento di un concorso riservato, da svolgersi secondo le modalità previste per l'accesso nel ruolo dei ricercatori. Considerata la particolare difficoltà del concorso già superato dai tecnici laureati, la previsione di una ulteriore prova concorsuale riservata non appare assistita da sufficienti motivazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I tecnici laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica, documentata secondo le modalità specificate nel comma 2, possono essere inquadrati in soprannumero, a domanda, nel ruolo dei ricercatori universitari conservando, ai fini economici e di progressione di carriera, l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

2. L'attività didattica e l'attività scientifica, di cui al comma 1, saranno documentate da atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime. A tal fine, il preside della facoltà attesta, sulla base della documentazione in possesso della facoltà, che l'avente titolo ha effettivamente prestato attività didattica e scientifica. L'attività scientifica sarà altresì comprovata dalle pubblicazioni edite.

3. La domanda di cui al comma 1 è presentata dagli interessati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge presso la facoltà e per il raggruppamento cui gli interessati intendono afferire.

4. Il collocamento nel ruolo dei ricercatori è disposto, previo accertamento dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, con provvedimento del rettore dell'università.

5. I posti che si rendono vacanti nel ruolo dei tecnici laureati, in applicazione di quanto disposto dai precedenti commi, sono soppressi.